

**REGOLE IN MATERIA DI  
DESTINAZIONE DEL CONTROVALORE  
DEL BUONO PASTO A PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE AZIENDALE O AD  
ASSISTENZA SANITARIA  
INTEGRATIVA**

**Settembre 2009**

## **1. Ambito di applicazione**

Con [\*\*l'Accordo 4 giugno 2009\*\*](#) sono state stabilite le disposizioni regolanti anche la facoltà del lavoratore di destinare l'intero importo nominale del buono pasto alla forma di previdenza complementare a contribuzione definita o a copertura delle contribuzioni poste a carico del lavoratore stesso dal regime di assistenza sanitaria integrativo.

Le disposizioni dell'accordo si applicano, in attuazione anche dei precedenti accordi aziendali sulla materia, al personale dipendente di Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Group Services, Banca dell'Adriatico, Banco di Napoli, Banca di Credito Sardo, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa di Risparmio in Bologna e Banca di Trento e di Bolzano, a condizione che risulti iscritto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita o a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa, con esclusione quindi dei soggetti fruitori di polizza assicurativa.

Per completezza, si evidenzia che, in base alle procedure informatiche adottate, l'opzione in discorso non può essere attivata dai lavoratori che percepiscono per ogni giornata di servizio prestato, oltre al buono pasto, anche un contributo per il pasto e dai lavoratori che percepiscono, in luogo del buono pasto, il contributo pasto.

## **2. Regole in materia di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa**

### ***Oggetto dell'opzione***

Si evidenzia, preliminarmente, che ogni opzione esercitata prima dell'entrata in vigore della presente policy sulla destinazione del buono pasto è conseguentemente caducata e priva di ogni effetto.

Il nuovo esercizio dell'opzione alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita ovvero a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa comporta la destinazione dell'intero controvalore del buono pasto al netto degli oneri contributivi dovuti per legge agli enti percettori, pari attualmente al contributo di solidarietà nella misura del 10% del relativo valore.

Ove l'opzione per la destinazione del valore nominale del buono pasto ad assistenza sanitaria integrativa realizzi la situazione per cui il controvalore complessivo dei buoni pasto risulti parzialmente eccedente rispetto al valore della contribuzione dovuta dal lavoratore a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa, la quota parte eccedente sarà destinata alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita di appartenenza del lavoratore. Al ricorrere di tale ipotesi ove l'interessato non risultasse iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita, decadrà ad ogni conseguente effetto dal percepire i "resti" non erogabili sotto altra forma, modo, termine e condizione.

Non saranno considerate valide ed operanti le opzioni esercitate da lavoratori che, pur avendo deciso il conferimento del controvalore del buono pasto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita o a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa, non risultano a quel momento iscritti alla forma previdenziale o assistenziale opzionata.

### **Periodo di validità dell'opzione**

L'opzione ha validità e, quindi, effetto per il biennio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2011, durante il quale non potrà conseguentemente essere modificata o revocata.

Considerate le regole in materia di erogazione dei buoni pasto (corresponsione in via anticipata dei ticket di pertinenza del mese successivo), la scelta effettuata riguarderà i buoni pasto in consegna già nel mese di ottobre p.v., con rendiconto sul cedolino di paga del successivo mese di novembre.

### **3. Modalità di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa**

Per rendere operativa l'opzione in discorso, il lavoratore interessato dovrà consegnare, a decorrere dall'8 corrente ed entro e non oltre il 28 settembre p.v., **apposita richiesta** debitamente compilata e sottoscritta al Responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione che dovrà inserire la scelta nel sistema informativo del personale sulla base delle istruzioni contenute nell'apposito manuale operativo disponibile in Intesap – Manuali, entro e non oltre lo stesso termine finale che, si precisa fin da ora, per ragioni di carattere tecnico procedurale, non potrà essere prorogato.